

Disciplina dell'ippicoltura.**C. 329 Gadda.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, espone i contenuti della proposta di legge in esame ricordando che essa si compone di tre articoli e si prefigge l'obiettivo di consentire, attraverso la definizione di un nuovo e adeguato contesto normativo, lo sviluppo e il rafforzamento della filiera degli equidi, con particolare riferimento all'allevamento dei cavalli. Il primo articolo contiene le definizioni dell'attività di ippicoltura ai fini civilistici e ulteriori disposizioni anche fiscali e previdenziali in materia; il secondo articolo reca la clausola di salvaguardia e il terzo prevede la clausola di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'articolo 1.

Fa quindi presente che l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle attività di ippicoltura, che possono essere svolte in forma individuale o associata (comma 1). Le attività di ippicoltura sono applicabili a tutti gli equidi e consistono in attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita, dello svezzamento e dell'allevamento svolte in forma imprenditoriale. Tali attività sono considerate agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile (comma 2) e ad esse si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo (comma 3).

Osserva che gli ambiti di interesse per la Commissione, stando quindi a quanto stabilito dal predetto comma 2, sono molto labili, riducendosi praticamente a quanto previsto al comma 4, lettera c), che considera connesse all'attività di ippicoltura, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, tra le altre attività esercitate dall'imprenditore agricolo, la valorizzazione e la promozione

delle razze autoctone e non autoctone, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni ludiche e a raduni di turismo equestre.

Rileva poi che i commi 5-8 dell'articolo 1 recano norme fiscali e previdenziali specifiche nonché il divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.

Ricorda, infine, che degli articoli 2 e 3 ha già riferito all'inizio.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.